



TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

SEZIONE III CIVILE

Il Giudice

a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - giusta decreto del 6.6.2024 con cui è stato disposto che l'udienza del 3.7.2024 fosse sostituita dallo scambio di note cartolari - ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

esaminati gli atti ed i documenti di causa;

premesso che:

- con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. depositato il 25.2.2024 la *Controparte_1* proprietaria dell'autorimessa sita in Modugno alla via [REDACTED] facente parte dello stabile condominiale ivi ubicato, ha chiesto l'espletamento di consulenza tecnica finalizzata alla verifica dello stato dei luoghi e ad accertare l'intervenuta modifica dell'immobile rispetto ai valori espressi nella originaria tabella "A", di cui all'atto pubblico di compravendita del 10.10.1989, e nella successiva del 19.2.2003 allegando l'illegittimità della ulteriore approvata nell'anno 2007 ed attualmente in uso;
 - con memoria di costituzione depositata il 28.5.2024 si è costituito in giudizio il *CP_2* sito in Modugno (Ba) alla via [REDACTED] che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in assenza dei presupposti per la conciliazione – stante la pendenza, tra le stesse parti, del giudizio n. 8369/2022 R.G. avente il medesimo oggetto – e della ricorrenza di questioni giuridiche non superabili a mezzo della richiesta indagine tecnica; nel merito ha dedotto l'avvenuta approvazione, all'unanimità, dapprima nell'anno 2003 e successivamente, nell'anno 2007, di nuove tabelle millesimali che tenevano conto dell'aumento di cubatura apportato da taluni condomini;
 - parte resistente ha chiesto, dunque, il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite e condanna della società ricorrente ai sensi del disposto di cui all'art. 96 c.p.c.;
- ritenuto che il ricorso ex art. 696 bis sia inammissibile, atteso che:
- tra le parti pende innanzi alla scrivente giudizio di merito rubricato al n. 8369/2022 Rg avente il medesimo oggetto;
 - la ratio dell'art. 696 bis c.p.c. è di accertare e determinare i crediti derivanti dalla mancata o

inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito “in via preventiva” ed al di fuori delle condizioni di cui all’art. 696 c. 1 c.p.c, ragion per cui la pendenza del giudizio di merito esclude *ex se* la proponibilità del ricorso ex art. 696 bis c.p.c;

- in tal senso è la giurisprudenza formatasi sul punto: cfr., *ex multis*, Trib. Vicenza 14.1.2020, secondo cui *“la natura conciliativa del nuovo procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ne determina i suoi limiti funzionali e operativi con il corollario secondo cui, una volta che è iniziata la causa di merito, la sua celebrazione non risponde più a nessuna logica: non risponde alla necessità di tutelare con urgenza una prova deteriorabile come avviene per il procedimento ex art. 696 c.p.c., né può soddisfare nessuna esigenza cautelare e la sua funzione deflattiva è fallita. La funzione conciliativa si esplica pienamente e autonomamente nel giudizio di merito in corso e allora la sola cosa che questo procedimento potrebbe pienamente e autonomamente produrre è sfociare nel deposito di una c.t.u. che, se acquisibile nel giudizio, resterebbe in ogni caso soggetta alla valutazione del giudice istruttore della causa di merito, come si desume dall’art. 698 c.p.c., con la conseguenza che volervi procedere comunque costituirebbe violazione del principio di economia processuale. Il giudice non può quindi che dichiarare che non può procedere per contemporanea pendenza del giudizio di merito, non valendo in contrario neppure il principio della perpetuatio iurisdictionis ac competentiae dato che non è proprio configurabile un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. in corso di causa, come è invece per qualsiasi cautela, la quale resta sempre esperibile ante causam, o in corso di causa, come avviene anche per l’accertamento tecnico preventivo”*;

ritenuto che alla regolazione delle spese di lite debba procedersi all’esito del giudizio di merito;

P.Q.M.

- dichiara inammissibile il ricorso;
- spese al merito.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Bari, 3.7.2024

Il Giudice

dott.ssa Lidia del Monaco